

**Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci  
del CIRCOLO ARCI "HAPPY ROCK APS"**



L'anno 2019, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 20,30, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima), presso il Circolo Arcobaleno via Vigne 83, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Happy Rock, come da avviso pubblicato nelle sedi di attività didattica dal 25/05/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto vigente alle inerenti disposizioni del Codice del Terzo Settore e inserimento dell'acronimo APS.
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente del Circolo, il sig. Massimo Grana, il/la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig. ra Tiziana Comandini.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi delle nuove normative (D.Lgs. 117/2017) l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Si procede alla lettura del nuovo statuto evidenziando le modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5, del CTS, che diventa: **"HAPPY ROCK APS"**
- b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto che a norma di legge è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del Comitato ARCI di Cesena.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

**M<sup>o</sup>. Massimo Grana**

**La Segretaria**

**Ma Tiziana Comandini**



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena  
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 3-6 LUG 2019

N. 1807 Mod. 3 € 200,00

Libro decentro/00

IL DIRETTORE



# ASSOCIAZIONE HAPPY ROCK APS

## STATUTO

### DEFINIZIONE E SEDE

**Art. 1** – È costituita l'ASSOCIAZIONE HAPPY ROCK Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominata Associazione), priva di personalità giuridica, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La sede legale è in 47522 Cesena (FC), Via Taro n. 100 e il suo trasferimento all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria.

L'Associazione, condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, APS e Rete Associativa Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

### FINALITÀ - ATTIVITÀ - RISORSE

**Art. 2** – Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e a una più completa formazione umana e sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché



le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Saranno inoltre campi specifici di attività dell'Associazione la diffusione della conoscenza dell'arte del ballo in ogni aspetto: danza, musica, cultura e storia. Attivazione di rapporti con persone fisiche, giuridiche, Enti e Associazioni per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, feste, ritrovi, occasioni di svago.

Promozione, incoraggiamento e facilitazione di scambi d'informazioni e notizie riguardo tutto ciò che concerne il ballo, sia nell'ambito territoriale nazionale, sia estero.

Organizzazione di corsi e lezioni di ballo di vario genere e attività ricreative e culturali attinenti al mondo della danza, aventi finalità di aggregazione sociale, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

**Art. 3** - Oltre alle attività di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del CTS, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà

opportune. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per i quali provvederà ad istituire apposito registro; può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta o differita.

## **I SOCI**

**Art. 4 -** Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**Art. 5 -** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

**Art. 6 -** All'atto della richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, uno o più Referenti delegati dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa, provvedono al rilascio della tessera sociale; a partire da tale momento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.



Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre 60 giorni dall'ingresso, le nuove ammissioni ed annotarle nel libro Soci.

Nel caso in cui il Referente non provveda al rilascio della tessera, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta – entro i successivi 30 giorni - alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà decidere nei successivi 30 giorni; in caso di conferma del diniego, il Consiglio provvede a dare apposita comunicazione motivata all'interessato, il quale, entro i successivi 30 giorni potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti, ovvero, nel caso in cui non sia stato nominato, all'Assemblea dei Soci. Sul ricorso, l'organo procedente, si pronuncerà in via definitiva.

**Art. 7 - I soci hanno diritto a:**

- 
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
  - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
  - discutere e approvare i bilanci di esercizio nelle forme previste dalla legge;
  - discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
  - discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
  - eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali, il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso,



l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

**Art. 8 - Il socio è tenuto a:**

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della Sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

**Art. 9 - La qualifica di socio si perde per:**

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

**Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari - secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto o l'esclusione, da deliberarsi in seduta collegiale, - nei confronti del socio che si renda responsabile di:**

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

**Art. 11** - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 10 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, o mediante posta elettronica certificata. Contro il provvedimento di esclusione, e ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, ovvero al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

### **PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

**Art. 12** - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi associativi;
- da erogazioni liberali;
- da proventi per attività di raccolta fondi;
- da entrate da convenzioni;
- dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all'art. 2;
- dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati e agli associati della medesima rete associativa nazionale;
- dai corrispettivi specifici per le attività di cui all'art. 3.
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Una parte di esso potrà essere accantonata a fondo di riserva.

Resta fermo quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 13** - L'esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del CTS, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.

## **ORGANI SOCIALI**

**Art. 14** - Sono organi sociali:

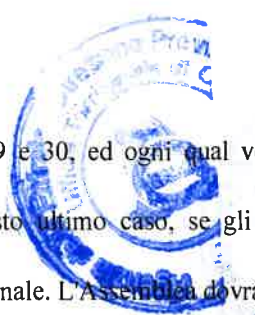
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente.

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 15** - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network, ecc.).

**Art. 16** - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che



esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

**Art. 17** - L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

**Art. 18** - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, le modifiche da apportare allo Statuto potranno comunque essere deliberate con il voto dei 3/4 dei soci presenti.

**Art. 19** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento elettivo. Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

**Art. 20** - L'Assemblea ordinaria dei Soci:



- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il Bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, ovvero il rendiconto finanziario per cassa;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di amministrazione dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di garanzia dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle esclusioni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 21** - Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione previsto dall'art. 26 del CTS è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque consiglieri eletti tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto, deve trattarsi comunque di un numero dispari. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art. 22** - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

**Art. 23** - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni;
- il Segretario-Tesoriere, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**Art. 24** - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare sulla determinazione della quota sociale annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione; ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio è redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa;
- deliberare sulle richieste di ammissione a soci, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui vi abbiano provveduto uno o più Referenti, scelti con apposita delibera anche al di fuori dei suoi componenti;
- deliberare circa il richiamo scritto nei confronti dei soci;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e

viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

**Art. 25** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.

E' da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere o quando vertono su comportamenti personali degli stessi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

**Art. 26** - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

## **IL PRESIDENTE**

**Art. 27** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESSA  
IL 30 LUG. 2019 AL N. 1804 MOD. 3  
IL DIRETTORE



In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

#### **IL SEGRETARIO-TESORIERE**

**Art. 28** - Il Segretario-Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; inoltre cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 29** - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata con la partecipazione della maggioranza dei soci. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti all'Associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 30** - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.